**Cass. Pen. Sez. III, n. 23049 del 29/05/2013 – Pres. Mannino – Est. Orilia – Ric. F.I. e altri**

**Rifiuti –** Sino a quando sono rifiuti i residui da demolizione edilizia?

*I materiali residuanti dall’attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l’art. 183 lett. h) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione.*

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza 12.5.2011, il Tribunale di Matera – per quanto ancora interessa – ha ritenuto D. F. I., M. A., C. C., R. L. e L. M. colpevoli di concorso nella contravvenzione di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da demolizioni e scavi (art. 256 c. 2, D.Lvo n. 152/2006) e li ha condannati, con le attenuanti generiche, alla pena di € 2000 di ammenda ciascuno.

Il Giudice di merito ha fondato il giudizio di responsabilità in ordine al reato contestato sulla base degli accertamenti eseguiti dal Corpo Forestale dello stato e confermati in dibattimento ritenendo infondata la tesi difensiva degli imputati i quali avevano negato che il materiale scaricato dovesse essere qualificato come rifiuto.

[Omissis]

Considerato in diritto

[Omissis]

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, i materiali residuanti dall’attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l’art. 183 lett. h) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione (cfr. tra le varie, cass. Sez. 3, sentenza n. 33882 del 15/06/2006 Cc. dep. 09/10/2006 Rv. 235114).

Né si è in presenza di un deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell’art. 183 lett. bb del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 perché tale ipotesi ricorre quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea e alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione (cfr. cass. Sez. F, Sentenza n. 33791 del 21 agosto 2007 Ud. dep. 3 settembre 2007 Rv. 237585; Sez. 3, Sentenza n. 21024 del 25 febbraio 2004 Ud. dep. 5 maggio 2004 Rv. 229226).

Nel caso di specie è stato accertato che i rifiuti sono stati trasportati in una vecchia cava all’interno del Parco Regionale della Murgia, quindi non solo in un luogo diverso, ma neppure nella disponibilità della ditta produttrice dei rifiuti, perché, come accertato dal giudice di merito sulla base di attestazione del Corpo Forestale dello Stato (e la valutazione non è qui sindacabile), l’attività in quel cantiere era sospesa sin dal 2004.

[Omissis]